COMUNE DI ACIREALE

(PROVINCIA DI CATANIA)
SETTORE URBANISTICA

Sebastiano Costanzo 26.02.2025 11:43:27 GMT+02:00

CITTÀ DI ACIREALE
03 MAR 2014
N. 14857 Cles.

Acireale lì

Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
Servizio 4-Affari Urbanistici Sicilia Sud-Orientale
U.O.4.1 Affari Urbanistici dei Comuni dell'Area Metropolitana di Catania
Via Ugo La Malfa, 169
90146 - Palermo

Oggetto: Revisione dell'art.10.3 delle norme di attuazione relative alle Zone Territoriali Omogenee D3 (Zone Commerciali) del P.R.G. approvato con Decreto D.G. n.1270 del 04/11/2003 pubblicato nella G.U.R.S. n.54 del 12/12/2003.
Trasmissione atti ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 71/1978 e s.m.i.

Con la presente si trasmettono i seguenti atti (in duplice copia) per i provvedimenti di cui all'art.4 della Legge Regionale 71/1978 e s.m.i.:

1) Delibera del Consiglio Comunale di adozione n.32 del 18/04/2013, con relativi atti allegati;
2) Parere del Genio Civile ai sensi dell'art.13 Legge n.64/1974;
3) Attestazione a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e del Segretario Comunale, di avvenuta pubblicazione della variante per consecutivi giorni 20 (venti) e sulla mancanza di osservazioni e/od opposizione presentate;
4) Manifesto murale;
5) Avviso pubblicato su quotidiano di diffusione regionale;
6) Avviso sulla GURS n.46 del 2013;

Il Dirigente Capo del Settore Urbanistica
(Dott. Ing. Salvatore Pulvirenti)

COMUNE DI ACIREALE

IL SINDACO
Avv. Antonino Garozzo

D.A. n. 450 del 15 NOV 2017

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n.2;
VISTA la Legge Regionale 09.12.1980, n.127;
VISTA la Legge Regionale 15.05.1991, n.24;
VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;
VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2014, n.21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;
VISTA la Delibera di Giunta n.48 del 26 febbraio 2015 concernente: "*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n.3;
VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota protocollo n.12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9: "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*";
VISTA la Legge 22 maggio 2015 n.68 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*";
VISTA la delibera della Giunta regionale n.189 del 21 luglio 2015 concernente: "*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione -approvazione*", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
VISTO il D.P.Reg. n.472/Area 1^/S.G. del 04.11.2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente il Dott. Maurizio Croce;
VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*";
VISTO il D.A. n.207/GAB del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art.91 della L.R. 7 maggio 2015 n.9, così

come integrato dall'art.44 della L.R.17 marzo n.3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n.189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n.228/GAB del 27 maggio 2016 con cui sono state approvate le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTE la nota assessoriale prot. n.5056/GAB/1 del 25.07.2016 relativa a "*Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art.2 della L.R. 15.05.200, n.10*" e la nota assessoriale prot. n.7780/GAB/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n.12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota del 01/09/2014, assunta la Protocollo Generale ARTA al n. 39390 del 01/09/2014, con la quale il comune Acireale (CT), nella qualità di *Autorità Procedente/Proponente*, trasmette al Servizio 1 VAS-VIA la Relazione Motivata per l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del punto 1.2.6 del "Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi della Regione Siciliana", sulla "***Revisione dell'art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione relative alle Zone Territoriali Omogenee "D3" (zone Commerciali) del PRG vigente del comune di Acireale, approvato con Decreto D.G. n.1270 del 04/11/2003 pubblicato sulla GURS n. 54 del 12/12/2003***";

VISTA la nota prot. n. 44037 del 30/09/2014, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA comunica al Comune che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Revisione in oggetto dovrà essere sottoposta a procedura di Verifica assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto, lo stesso Comune è onerata a trasmettere allo stesso Servizio il relativo Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), su supporto informatico e cartaceo, al fine di avviare la predetta procedure;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7141 del 01/02/2017, il Servizio 1 VAS-VIA reitera la sopradetta nota, invitando il Comune a trasmettere, su supporto informatico e cartaceo, il RAP e relativa documentazione a corredo della Revisione, al fine di avviare la procedura di Verifica assoggettabilità a VAS;

VISTA la nota prot. 44338 del 23/05/2017, assunta al protocollo Generale ARTA al n.42420 del 09/06/2017, con la quale il Comune di Acireale, n. q. di *Autorità Procedente/Proponente*, trasmette al Servizio 1 VAS-VIA la documentazione richiesta su supporto informatico e cartaceo, al fine dell'avvio della procedura di Verifica assoggettabilità a VAS ex art. 12 comma 1 del D.çgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 54480 del 25/07/2017, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA ha avviato la fase di consultazione al Rapporto Preliminare Ambientale (RAP), chiamando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (secondo quanto dispone l'art. 5 del D.P.Reg. n. 23 del 8 luglio 2014), alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa nota consegnata via PEC il 25/07/2017;

VISTA la pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare e della relativa documentazione a corredo della Revisione sul sito (SI-VVI) del Servizio 1 VAS, avvenuta il 25/07/2017, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che al termine della suddetta fase di consultazione al Rapporto preliminare, ex comma 2 art.12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., non sono pervenuti pareri/contributi da parte dei SCMA;

VISTA la nota prot. 27201 del 11.4.2017, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA ha trasmesso la documentazione in forma digitale alla Commissione Tecnica Specialistica per l'espressione del parere tecnico di competenza;

ACQUISITO il Parere **236/2017** del **08/11/2017** reso all'unanimità dalla ***Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale***, durante la seduta del 08/11/2017, trasmesso con nota prot. n. 78467 del 09/11/2017 al Servizio 1 VAS, in quanto Segreteria a supporto della medesima Commissione;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte del presente decreto;

Art. 2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 236/2017 del 08/11/2017, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale nella seduta del 08/11/2017, la "*Revisione dell'art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione relative alle Zone Territoriali Omogenee "D3" (zone Commerciali) del PRG vigente del comune di Acireale, approvato con Decreto D.G. n.1270 del 04/11/2003 pubblicato sulla GURS n. 54 del 12/12/2003*" **è esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.**, richiamando il comune di Acireale, n.q. di *Autorità ProcedenteProponente*, al rispetto delle misure di mitigazione e/o prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale Preliminare, condivise, altresì, dalla stessa Commissione

Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e riportate nello stesso Parere n. 236/2017 del 08/11/2017.

Art. 3) Costituisce parte integrante del presente Decreto il Parere Ambientale n. 236/2017 del 08/11/2017 approvato all'unanimità dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali durante la seduta plenaria del 08/11/2017.

Art. 4) Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi e visionabili sul sito SI-VVI di questo Assessorato.

Art. 5) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge. Il Comune di Acireale è onerato di acquisire tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione della Revisione in atgomento.

Art. 6) Il Comune di Acireale, *Autorità Procedente/Proponente*, provvederà alla pubblicazione del presente decreto sull'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 7) Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web SI-VVI di questo Assessorato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014.

Art. 8) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo,

L'Assessore
(Maurizio Croce)

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale
Legge regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

CITTA' DI ACIREALE
22 NOV 2017
N. 100833

Al Nucleo di Coordinamento
Della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

PARERE C.T.S. N. 236 DEL 9 11. 2017

OGGETTO: CT 04 VAS 04 Comune di Acireale Revisione dell'art. 10.3 delle Norme Tecniche di attuazione relative alle zone Territoriali Omogenee "D3" i Zone Commerciali del PRG vigente).

Ditta proponente Comune di Acireale

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Direttiva Europea 2001/42/CE (Direttiva VAS), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale), concernente "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

Vista la Legge Regionale 17 Marzo 2016 n. 3 art. 44 che modifica ed integra l'art. 91 della L.R. 9/2015

Visto il D.A. n. 207/Gab. del 17/5/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Visto il D.A. n. 228/Gab del 27 maggio 2016 di adozione, ai fini del funzionamento della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, delle modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, in

applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il D.A. n. 230/Gab del 27/05/2016 - Nomina Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Premesso che la segreteria del Dipartimento Urbanistica ha trasmesso alla Commissione tecnica Specialistica VIA/VAS il progetto di: "Revisione dell'art. 10.3 delle Norme Tecniche di attuazione relative alle zone Territoriali Omogenee "D3" (Zone Commerciali) del PRG" vigente che **consta dei seguenti documenti:**

Rapporto Preliminare Ambientale;

- nota del Comune di Acireale assunta al prot. ARTA il 01/09/14 prot. 39390;
-nota assessoriale del 30/09/14 prot. 44037;
- nota assessoriale del 01/02/17 prot. 7141 di reitera;
- nota del Comune di Acireale prot. 42420 del 09/06/17 integrazione documenti;
- nota assessoriale prot. 54480 del 25/07/17 di avvio delle consultazioni;

Rilevato che dal contenuto del Rapporto Preliminare si evidenzia quanto segue:

1) DESCRIZIONE GENERALE DESUMIBILE DAL R.P.A.

Contesto Ambientale

Analisi del paesaggio agrario e forestale

I querceti del Bosco di S. Maria La Stella e del Bosco di Linera sono formazioni relitte di una antica ed estesa selva, il *Bosco di Aci*, citato anche come *Bosco di Jaci* e dai latini *Lucus Jovi*, che si estendeva nel versante e nelle pianure orientali dell'Etna.

Il bosco era attraversato dalla strada consolare Valeria (la direttrice romana Messina - Siracusa) e quindi un luogo particolarmente ricco per i commerci, ma dove imperversavano le attività di brigantaggio e contrabbando.

Il Bosco di Aci, investito dalle colate laviche del 394 a.C. e del 1329, iniziò ad essere citato nelle cronache dai primi del XIV secolo quando questo era esteso per circa 30 km quadrati e lambiva l'attuale piazza Duomo ad Acireale. Dal XVI secolo venne costituita la «Segrezia di Aci» (una sorta di distretto amministrativo) e per il bosco, concesso in enfiteusi o dietro gabella ai cittadini, iniziò lo sfruttamento economico e la foresta costituì una importante fonte di reddito per la popolazione.

Il disboscamento iniziò nel XVIII secolo quando il vescovo di Catania, allora conte di Mascali, concesse in enfiteusi diversi boschi del mascalese a degli imprenditori accesi che li trasformarono in produttivi vigneti. Gli effetti di questa trasformazione li subì anche l'idrografia: il lago della Gurna (Mascali) si ridusse mentre si ingrandirono i pantani dell'Auzzanetto (Riposto).

All'inizio del XIX secolo il bosco non costituiva più un'entità unica, ma mi si presentava come un mosaico di formazioni disgiunte. La continua ricerca di aree sia da urbanizzare che da destinare alla agricoltura aveva progressivamente smembrato il bosco originario.

Descrizione delle tipologie di vegetazione

Bosco a Quercia virgiliana Vegetazione forestale (Oleo-Quercetum virgilianae)

Nei tratti della Timpa ove minore è la pressione antropica si rinvengono lembi di una vegetazione boschiva prettamente termofila, caratterizzata fisionomicamente dalla dominanza di una quercia caducifoglia, la Quercia virgiliana (*Quercus virgiliana* (Ten.) Ten.), la quale è associata ad alcune specie dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni, indicatrici di una certa xericità ambientale. Questi aspetti sono riferibili all'Oleo-Quercetum virgilianae (cfr. Brullo & Marcenò 1984), associazione che in Sicilia presenta un ampia distribuzione e che in passato era molto più diffusa; oggi è purtroppo divenuta abbastanza rara in quanto originariamente occupava quelle aree del piano collinare e submontano coincidenti con le superfici potenzialmente più adatte allo sfruttamento agricolo e che pertanto furono in gran parte disboscate per far posto alle colture.

Da un punto di vista ecologico questa formazione occupa una fascia altimetrica che va dalla costa fino a 1000-1100 m di quota, insediandosi su substrati di varia natura (calcari, dolomie, marne, argille, basalti, calcareniti, ecc.), ed è legata a precipitazioni medie annue comprese tra 500 e 800 mm.

Vegetazione della macchia (Oleo-Euphorbietum dendroidis) Macchia a Euforbia arborescente

Nelle stazioni più rupestri della Timpa si rinviene un tipo di macchia dominata fisiognomicamente dalla Euforbia arborescente (*Euphorbia dendroides* L.). Si tratta di una formazione ricca in elementi Oleo- Ceratonion e dei Pistacio-Rhamnetalia alaterni, quali il The siciliano (*Prasium majus* L.), l'Assenzio arbustivo (*Artemisia arborescens* L.), l'Oleastro (*Olea europaea* L. var. *sylvestris* Hoffmgg. & Link), il Carrubbo (*Ceratonia siliqua* L.), l'Alaterno (*Rhamnus alaternus* L.), ecc. Questi aspetti di vegetazione, che hanno un grande valore paesaggistico e decorativo, appartengono all'Oleo-Euphorbietum dendroidis (cfr. Trinajstic, 1974, 1975; Trinajstic & Sugar, 1977), associazione a distribuzione tirrenico-adriatica.

Vegetazione erbacea perenne xerofila (Ferulo-Hyparrhenietum hirtae)

La degradazione della foresta e della macchia causata dal fuoco, taglio e pascolo porta a costituire

formazioni caratterizzate da specie erbacee perenni in prevalenza graminacee, le cosiddette" praterie steppiche mediterranee". Queste formazioni possono anche insediarsi in aree un tempo utilizzate dall'agricoltura e in seguito abbandonate e frequentemente percorse da incendi.

Nell'area in esame esempi di questo tipo di vegetazione si riscontrano soprattutto nella parte sud del sito, caratterizzato da lungo abbandono colturale e substrati accidentati.

Seselio-Ampelodesmetum mauritanici

Fra le specie dell'*Avenulo-Ampelodesmion mauritanici*, oltre all'*Ampelodesmos*, risultano frequenti ed abbondanti *Gypsophila arrosti* ed *Avenula cincinnata*. Presenti sono anche *Dianthus siculus* e *Pimpinella anisoides*, mentre più sporadiche sono *Scorzonera columnae*, *Eryngium bocconei* e *Pieris aculeata*.

Cespuglieti a rovo comune (Pruno-Rubion ulmifolii)

Questa vegetazione è caratterizzata dalla dominanza di *Rubus ulmifolius* a cui si accompagnano specie lianose come *Calystegia sylvatica* o camefite suffruticose come *Achyrantes sicula*. Nell'area in esame questi roveti si insediano soprattutto in aree di abbandono colturale, come ex agrumeti.

Vegetazione delle rupi costiere (aggr. a Dianthus rupicola)

Sulle rupi costiere piuttosto acclivi la vegetazione alofila del *Reichardio-Crithmetum maritimi* viene sostituita da vegetazione casmofila, floristicamente piuttosto povera, nella quale è tuttavia presente *Dianthus rupicola* ssp. *rupicola* entità subendemica di Sicilia e Italia meridionale. Presenti inoltre *Matthiola incana*, *Crithmum maritimum*, *Lotus cytisoides* quest'ultime indicatrici dell' influenza marina.

Vegetazione acquatica semisommersa (Helosciadietum nodiflori)

Sulla costa, in prossimità del mulino di S. Maria la Scala, esiste una grossa sorgente che, seppure in parte captata, dà origine a un brevissimo corso d'acqua prima di finire in mare. L'acqua dolce permette lo sviluppo di vegetazione acquatica semisommersa, tipica dei corsi d'acqua con acque limpide e lentamente fluenti, caratterizzata da *Apium nodiflorum*, *Nasturtium officinale*, *Veronica anagallis-aquatica* da suolo profondo. Nel tempo potrebbero evolvere verso formazioni forestali o di macchia.

Vegetazione erbacea annuale dei campi a riposo ed incolti

Si tratta di un tipo di vegetazione erbacea a prevalenza di specie annuali subnitrofile prettamente mediterranea, tipica dei campi a riposo colturale o degli incolti di recente abbandono. La sua diffusione è favorita anche dagli incendi frequenti.

Aria e fattori climatici

Le temperature medie annuali nella zona costiera sono comprese tra 16-18°C. I valori medi delle temperature minime nei mesi più freddi non scendono al di sotto di 7-8°C; le minime assolute si

aggirano intorno a 3-4°C, sono rari o eccezionali gli abbassamenti termici al di sotto della soglia del gelo. Le medie delle temperature massime dei mesi più caldi, luglio e agosto, sono intorno ai 30-31°C. Per quanto riguarda le precipitazioni, sul versante orientale sono particolarmente abbondanti, aumentando al crescere della quota. A livello della costa, si registrano circa 798 mm annui per la stazione di Acireale.

Suolo - Descrizione geologica e geomorfologica.

La denominazione dell'area dà un'idea del tipo di struttura, infatti la parola "Timpa" indica, nel dialetto siciliano ed in particolare nella zona etnea, una scarpata di notevole estensione longitudinale (da centinaia di metri ad alcuni chilometri) con pareti verticali o subverticali di altezza variabile.

La Timpa di Acireale si allunga per circa 6 km in direzione nord-sud dalla frazione di Capo Mulini fino alla frazione di Santa Maria La Scala, da qui per circa 2 km devia in direzione NNW costituendo la Timpa di Santa Tecla e si esaurisce con un addolcimento del pendio in località Mortara ad Est di Santa Maria degli Ammalati. L'altezza va dai 10 m s.l.m. della Torre di S. Anna a Capo Mulini innalzandosi fino a 200 m in località Belfrontizio.

I terreni e le rocce affioranti lungo la Timpa sono riconducibile a tre periodi eruttivi:

-fase dei centri eruttivi Alcalini Antichi;

-fase dei centri eruttivi del Trifoglietto;

-fase dei centri eruttivi del Mongibello.

Aspetti idrogeologici

La litologia del territorio acese, data da una potente successione di terreni vulcanici con prevalenza di lave diffusamente fessurate e altamente porose indica l'esistenza di una circolazione idrica sotterranea

L'eterogeneità del mezzo vulcanico favorisce la presenza di acquiferi a diversa profondità che localmente assumono il significato di vere e proprie falde sospese. I deflussi più profondi costituiscono le falde di base a maggiore potenzialità, a queste si collegano le manifestazioni sorgentizie presenti lungo il litorale da Pozzillo a Capo Mulini che, scaturendo in prossimità del livello marino, risultano di difficile individuazione.

La permeabilità degli strati vulcanici varia sensibilmente da luogo a luogo in relazione alla litologia ed alla frequenza dei vuoti e delle discontinuità presenti nelle rocce laviche. Un ruolo importante rivestono le discontinuità di origine tettonica, queste infatti favoriscono la permeabilità delle rocce attraverso l'intensa frantumazione indotta.

A questo tipo di discontinuità si aggiungono le fessure da cui è generalmente interessata la roccia lavica a causa dei fenomeni di contrazione durante il raffreddiamento del magma che l'ha originata. Alle discontinuità anzidette si associa un considerevole numero di vuoti e cavità di varie dimensioni, rappresentati principalmente da bolle e caverne di svuotamento lavico nonché dalle zone coriacee altamente porose che delimitano inferiormente e superiormente le colate.

La circolazione sotterranea viene alimentata da una vasta area di ricarica che si estende fino agli alti versanti del vulcano, raggiunge la costa riversandosi in mare in corrispondenza di alcuni tratti di litorale.

A causa della particolare posizione delle sorgenti risulta difficoltosa una loro immediata individuazione ed una diretta misura delle portate.

Fauna

L'insostenibile pressione antropica ha fatto si che si va assistendo negli ultimi anni alla scomparsa di molte specie animali dovuta anche al disboscamento, alla deforestazione, e all'urbanizzazione. La fauna che popola la zona è ben rappresentata ma la presenza risulta sempre più a rischio per l'incremento nello sfruttamento agricolo del territorio.

Specie faunistiche rilevate:

Fra i rettili: lucertola campestre, ramarro;

Fra i mammiferi: volpe, coniglio.

2) INQUADRAMENTO URBANISTICO ATTUALE

Z.T.O. "D3" (Area con destinazione Commerciale art. 10.3 delle N.A)

Il P.R.G. del Comune di Acireale è state approvato con decreto dell'A.R.T.A. n. 1270 del 04/11/03 e successivo decreto di approvazione dell'A.R.T.A. delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio comunale del 18/01/05.

Densità edilizia fondiaria massima 3 mc/mq

Indice di utilizzazione fondiaria 40% (rapporto tra S. utile lorda e S. Fondiaria)

Altezza mt 7.50

Numero massimo di elevazioni fuori terra: 2

Distanza minima dai confini: m 10.00

Distanza minima dai fabbricati: m 20.00

Distanza minima dalle strade: m 15.00

Le attività commerciali si uniformeranno in ogni caso, alle disposizioni contenute nella L.R. 22/12/1999 n.28 e alle successive direttive di cui al DPRS 11/07/2000.

Nella zona è consentita la costruzione di complessi per attività commerciale, con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione, tranne quelli per i conduttori o titolari dell'azienda, custodi, uffici e simili.

L'edificazione è consentita previa formazione e approvazione di piani di lottizzazione convenzionata o di piani per insediamenti produttivi. In tali piani è d'obbligo prevedere, per ogni 100 mq di superficie coperta, una quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinate a parcheggio e a verde.

In dette zone si ritengono conformi alle destinazioni d'uso previste, le aree interessate da insediamenti artigianali già operanti e precedentemente autorizzati e relative pertinenze.

Attività Commerciali – Definizioni generali: Spazio commerciale.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per spazio commerciale si intende qualsiasi ambito spaziale adibito allo svolgimento:

- delle attività commerciali disciplinate dalla legge 11 giugno 1971, n.426;
- delle attività commerciali ambulanti di cui alla legge 19 maggio 1976, n.398;
- delle attività commerciali all'ingrosso di cui alla legge 25 marzo 1959, n.125;
- delle attività di somministrazione di cui alla legge 14 ottobre 1974, n.524;
- delle attività previste dall'art. 45 della legge 11 giugno 1971, n426 e di cui alle disposizioni relative e delle norme richiamate;
- delle attività di cui alla legge 23 dicembre 1970, n.1142;
- delle attività di vendita di beni di produzione artigianale da parte del produttore esercente l'attività di cui al D.P.R. 25 ottobre 1956, n 1202 negli stessi locali in cui avviene la produzione, e comunque di ogni attività continuamente svolta e organizzata al fine dello scambio di beni e di servizi.

Centro Commerciale

Per centro commerciale si intende un insieme di spazi commerciali (come già definiti) costituenti un unico sistema di gravitazione commerciale, nel quale sia assicurata, attraverso la pluralità dei punti distributivi, una vasta possibilità di scelta per la generalità dei beni di consumo.

Il centro commerciale si definisce integrato quando sono presenti al suo interno anche attività collettive, civili, sociali.

Centro Commerciale Direzionale – CCD

Si definisce Centro Commerciale Direzionale, l'insieme organizzato di attrezzature commerciali direzionali, uffici pubblici e privati, para-commerciali e di attrezzature sociali complementari al commercio e al territorio, gestite come unica unità economica e amministrativa.

Superficie commerciale lorda - SCL

Per superficie commerciale lorda si intende l'insieme delle superfici destinate alla vendita, ai servizi ed ad altri usi inerenti le attività dell'esercizio commerciale che avvengono su aree private o pubbliche.

Superfici di vendita.

Per superfici di vendita si intende la somma della:

• superficie utilizzata dal personale addetto alle operazioni di vendita;

• superficie destinata all'accesso e alla permanenza del pubblico;

• superficie occupata da banchi, scaffalature e vetrine contenenti prodotti esposti al pubblico.

Centro Commerciale Caratteristiche

Un centro commerciale è caratterizzato dai seguenti spazi:

• di vendita per ogni categoria merceologica (come chiostri, negozi, magazzini, ecc.);

• una Superficie connessa alla vendita comprendente: locali di servizio, locali di riserva, locali per il personale, spazi riservati ai collegamenti verticali, spazi destinati agli impianti, locali depositi, servizi igienici, uffici amministrativi;

• una Superficie Complementare alla Superficie lorda ripartita in :

a) una superficie riservata alla percorrenza veicolare comprendente strade a traffico rallentato, stazioni di servizio, aree parcheggio e di manovra, banchine di sosta;

b) una superficie riservata alla percorrenza e alla sosta pedonale comprendente strade e corridoi, galleria ad una o più direttrici, porticato, piazze a slarghi, rampe e scalinate;

c) una superficie riservata alle attività a carattere ricreativo e culturale comprendente aree di verde di rispetto e di verde attrezzato per il gioco dei bambini, elementi di arredo urbano quali fontane, sculture, scivoli e aree per manifestazioni all'aperto quali attività promozionali di vendita;

d) una superficie riservata a studi professionali di consulenze comprendenti uffici privati, studi medici e legali, studi di progettazione tecnica;

e) una superficie riservata ad attività di servizio sociale comprendente asilo nido, attrezzature sportive, attrezzature direzionali quali banche, uffici postali, sedi circoscrizionali di Enti o Associazioni, auditoriam, musei, sale di esposizioni, attrezzature di servizio urbano quali stazioni di polizia e ambulanza.

3) INQUADRAMENTO URBANISTICO IN VARIANTE

<u>Variante Z.T.O. "D3" (Area con destinazione Commerciale art. 10.3 delle N.A)</u>

Indice di utilizzazione fondiaria 60%

Densità edilizia fondiaria massima 5 mc/mq

Altezza massima ml. 12,00

Numero massimo elevazioni fuori terra: 3 con interpiano non inferiore a metri 3,50;

Distanza minima dai confini: m 5.00

Distanza minima tra fabbricati: m 10.00

Distanza minima dalle strade: m 7.50

Le attività commerciali dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nella L.R. 22/12/1999 n 28 e smi e alle successive direttive di cui al DPRS 11/07/2000 e smi.

Nella zona è consentita la costruzione di complessi per attività commerciale, con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione, tranne quelli per i conduttori o titolari dell'azienda, custodi, uffici e simili.

L'edificazione è consentita previa formazione e approvazione di piani di lottizzazione convenzionata o di piani per insediamento produttivi. In tali piani è d'obbligo ai sensi del 2°comma dell'art 5 del D.M. 1444/1968 prevedere, per ogni 100 mq di superficie coperta, una quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinate a parcheggio e a verde.

In dette zone si ritengono conformi alle destinazioni d'uso previste le aree interessate da insediamenti artigianali già operanti al momento dell'approvazione del Decreto D. 1270/2003.

4) ESAMI DEGLI EVENTUALI CONTRIBUTI DEI S.C.M.A

- con nota del 01/09/14 assunta al prot. ARTA il 01/09/14 n° 39390 il Comune di Acireale trasmette al Servizio 1 VAS-VIA la Relazione per l'esclusione della revisione dalla procedura VAS ai sensi del D.G. n° 1270 del 04/13/13 pubblicato nella GURS n° 54 del 12/12/03;

- con nota prot. 44037 del 30/09/14 il Servizio 1 VAS-VIA comunica al Comune che, ai sensi del D.Lgs. 152/06, la Revisione in oggetto dovrà essere sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, pertanto dovrà trasmettere il relativo RAP, su supporto informatico e cartaceo, al fine di avviare la predetta procedura;

- con nota prot. 7141 del 01/02/17 il Servizio 1 VAS-VIA reitera la soprastante nota;

- con nota prot. 42420 del 09/06/17 il Comune perfeziona la pratica, trasmettendo quanto richiesto dal Servizio 1 VAS-VIA su supporto informatico e cartaceo;

In data 25/07/17 prot. 54480 l'Autorità Competente da avvio alle consultazioni a conclusione delle quali **non sono arrivati contributi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale.**

Tenuto conto altresì, che per i S.C.M.A che non hanno espresso e trasmesso alcun parere o contributo al Servizio 1 dell'ARTA ed all'Autorità Procedente entro il termine temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare ai S.C.M.A. ex art.

12, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), questa commissione deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità ambientali per quanto di rispettiva competenza.

5) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Considerato che la variante all'art 10.3 Z.T.O. "D3" - Aree con destinazione Commerciale delle Norme di Attuazione al PRG approvato con decreto D.G. N.1270 DEL 4/11/2003 pubblicato nella G.U.R.S. N. 54 del 12/12/2003 e decreto D.G. Integrativo N.20 del 18/01/2005 non comporta nessun ampliamento o variazione alle aree già individuate nel PRG approvato e **non comporta nessuna variazione al carico urbanistico** previsto originariamente che resta inalterato si ritiene nullo qualsiasi impatto sia dal punto di vista Ambientale, Strategico e Pianificatorio.

Consumo d'energia – Qualità dell'aria

La qualità dell'aria e il consumo energetico dipendono dal traffico veicolare (composizione e flusso). I risultati non rappresenteranno gli effetti delle politiche locali ma dipenderanno dall'attività di tutto il conteso etneo costiero:

- Le caratteristiche orografiche e meteo-climatiche del comune di Acireale sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- Il territorio comunale è percorso da arterie di comunicazione autostradale di valenza regionale, nelle quali il traffico è aumentato in modo significativo negli anni (stagioni primaverile ed estiva).

Si può già affermare che l'impatto della Variante al piano sarà nullo.

Inquinamento acustico

Per le caratteristiche della Variante **l'incidenza sull'inquinamento acustico è da individuarsi nullo** rispetto a quanto previsto nel PRG vigente.

Spazi naturali – Biodiversità

La variante avrà **un impatto neutro sull'ambiente**. La maggior parte degli interventi si realizzeranno in ambito urbano, limitando gli impatti e non prevedendo interferenze su eventuali connessioni ecologiche terrestri: da qui l'assenza di condizioni di frammentazione paesaggistica. La realizzazione di aree a Verde in ogni caso aumenterà le capacità e le dotazioni a verde urbano che sommate avranno un effetto sicuramente positivo nella lunga scadenza.

Consumo del suolo e la qualità dell'acqua

La realizzazione della Variante **non inciderà sull'impermeabilizzazione del suolo** che sarà limitata alla sola realizzazione delle aree commerciali.

Considerato che la variante all'art 10.3 Z.T.O. "D3" - Aree con destinazione Commerciale delle Norme di Attuazione al PRG approvato con decreto D.G. N.1270 DEL 4/11/2003 pubblicato nella G.U.R.S. N. 54 del 12/12/2003 e decreto D.G. Integrativo N.20 del 18/01/2005 non comporta

nessun ampliamento o variazione alle aree già individuate nel PRG approvato e non comporta nessuna variazione al carico urbanistico previsto originariamente che resta inalterato si ritiene nullo qualsiasi impatto sia dal punto di vista Ambientale, Strategico e Pianificatorio:

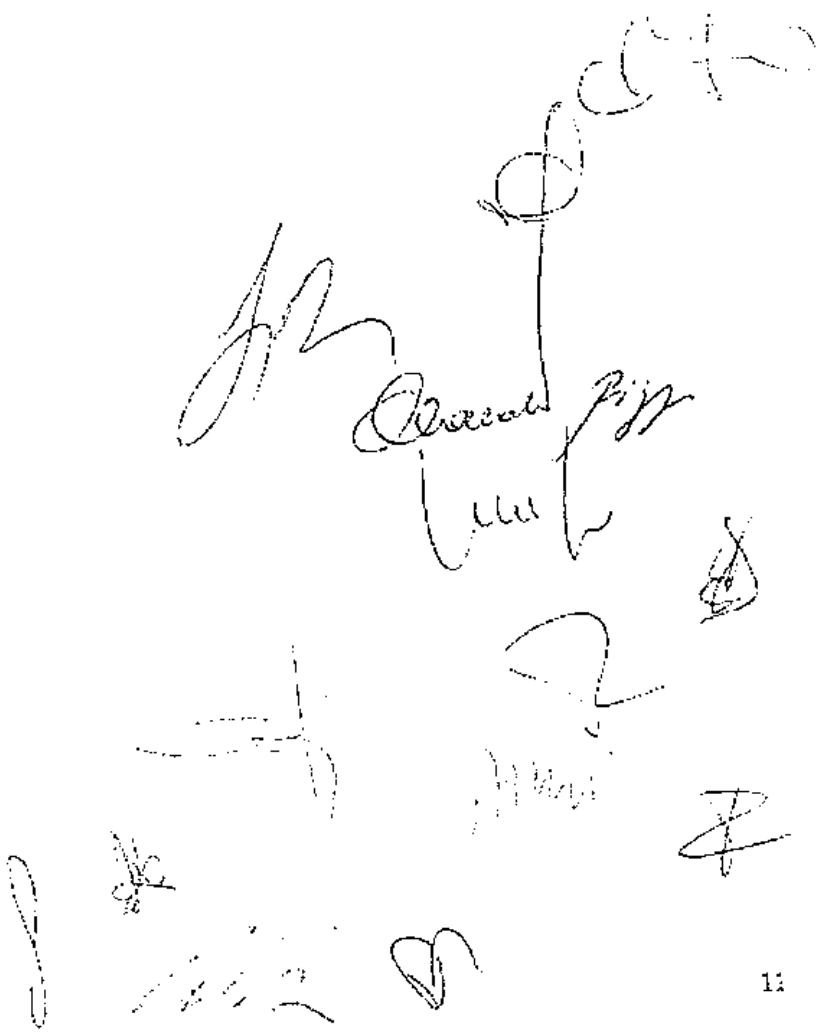
tutto ciò premesso. Valutata la documentazione fornita dall'Autorità Procedente Comune di Acireale (CT) e i pareri espressi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, questa commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale esprime parere che il progetto di **Revisione dell'art. 10.3 delle Norme Tecniche di attuazione relative alle zone Territoriali Omogenee "D3" (Zone Commerciali del PRG vigente). sia da escludere alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli art. da 13 a 18 del D.L.g.s. 152/06 e s.m.i.**

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto Codesta Autorità Procedente è onerata a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto in argomento.

L'Autorità Procedente dovrà mettere in atto tutte le misure di mitigazione/compensazione contenute nel Rapporto Preliminare.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Firme



D.A. n. 450 del 15 NOV 2017

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n.2;
VISTA la Legge Regionale 09.12.1980, n.127;
VISTA la Legge Regionale 15.05.1991, n.24;
VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;
VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2014, n.21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;
VISTA la Delibera di Giunta n.48 del 26 febbraio 2015 concernente: "*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n.3;
VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota protocollo n.12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n.9: "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*";
VISTA la Legge 22 maggio 2015 n.68 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*";
VISTA la delibera della Giunta regionale n.189 del 21 luglio 2015 concernente: "*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione -approvazione*", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
VISTO il D.P.Reg. n.472/Area 1^/S.G. del 04.11.2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente il Dott. Maurizio Croce;
VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*";
VISTO il D.A. n.207/GAB del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art.91 della L.R. 7 maggio 2015 n.9, così

come integrato dall'art.44 della L.R.17 marzo n.3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n.189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n.228/GAB del 27 maggio 2016 con cui sono state approvate le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTE la nota assessoriale prot. n.5056/GAB/1 del 25.07.2016 relativa a "*Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art.2 della L.R. 15.05.200, n.10*" e la nota assessoriale prot. n.7780/GAB/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n.12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota del 01/09/2014, assunta la Protocollo Generale ARTA al n. 39390 del 01/09/2014, con la quale il comune Acireale (CT), nella qualità di *Autorità Procedente/Proponente*, trasmette al Servizio 1 VAS-VIA la Relazione Motivata per l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del punto 1.2.6 del "Modello metodologico procedurale della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi della Regione Siciliana", sulla "***Revisione dell'art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione relative alle Zone Territoriali Omogenee "D3" (zone Commerciali) del PRG vigente del comune di Acireale, approvato con Decreto D.G. n.1270 del 04/11/2003 pubblicato sulla GURS n. 54 del 12/12/2003***";

VISTA la nota prot. n. 44037 del 30/09/2014, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA comunica al Comune che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Revisione in oggetto dovrà essere sottoposta a procedura di Verifica assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto, lo stesso Comune è onerata a trasmettere allo stesso Servizio il relativo Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), su supporto informatico e cartaceo, al fine di avviare la predetta procedure;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 7141 del 01/02/2017, il Servizio 1 VAS-VIA reitera la sopradetta nota, invitando il Comune a trasmettere, su supporto informatico e cartaceo, il RAP e relativa documentazione a corredo della Revisione, al fine di avviare la procedura di Verifica assoggettabilità a VAS;

VISTA la nota prot. 44338 del 23/05/2017, assunta al protocollo Generale ARTA al n.42420 del 09/06/2017, con la quale il Comune di Acireale, n. q. di *Autorità Procedente/Proponente*, trasmette al Servizio 1 VAS-VIA la documentazione richiesta su supporto informatico e cartaceo, al fine dell'avvio della procedura di Verifica assoggettabilità a VAS ex art. 12 comma 1 del D.çgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 54480 del 25/07/2017, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA ha avviato la fase di consultazione al Rapporto Preliminare Ambientale (RAP), chiamando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (secondo quanto dispone l'art. 5 del D.P.Reg. n. 23 del 8 luglio 2014), alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa nota consegnata via PEC il 25/07/2017;

VISTA la pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare e della relativa documentazione a corredo della Revisione sul sito (SI-VVI) del Servizio 1 VAS, avvenuta il 25/07/2017, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che al termine della suddetta fase di consultazione al Rapporto preliminare, ex comma 2 art.12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., non sono pervenuti pareri/contributi da parte dei SCMA;

VISTA la nota prot. 27201 del 11.4.2017, con la quale il Servizio 1 VAS-VIA ha trasmesso la documentazione in forma digitale alla Commissione Tecnica Specialistica per l'espressione del parere tecnico di competenza;

ACQUISITO il Parere **236/2017** del **08/11/2017** reso all'unanimità dalla ***Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale***, durante la seduta del 08/11/2017, trasmesso con nota prot. n. 78467 del 09/11/2017 al Servizio 1 VAS, in quanto Segreteria a supporto della medesima Commissione;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1) Le premesse fanno parte del presente decreto;

Art. 2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 236/2017 del 08/11/2017, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale nella seduta del 08/11/2017, la "***Revisione dell'art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione relative alle Zone Territoriali Omogenee "D3" (zone Commerciali) del PRG vigente del comune di Acireale, approvato con Decreto D.G. n.1270 del 04/11/2003 pubblicato sulla GURS n. 54 del 12/12/2003***" **è esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.**, richiamando il comune di Acireale, n.q. di *Autorità ProcedenteProponente*, al rispetto delle misure di mitigazione e/o prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale Preliminare, condivise, altresì, dalla stessa Commissione

Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e riportate nello stesso Parere n. **236/2017** del **08/11/2017**.

Art. 3) Costituisce parte integrante del presente Decreto il Parere Ambientale n. **236/2017** del **08/11/2017** approvato all'unanimità dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali durante la seduta plenaria del 08/11/2017.

Art. 4) Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi e visionabili sul sito SI-VVI di questo Assessorato.

Art. 5) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge. Il Comune di Acireale è onerato di acquisire tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione della Revisione in atgomento.

Art. 6) Il Comune di Acireale, *Autorità Procedente/Proponente*, provvederà alla pubblicazione del presente decreto sull'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 7) Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web SI-VVI di questo Assessorato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all'art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014.

Art. 8) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo.

L'Assessore
(Maurizio Croce)

Città di Acireale

AREA 5 – TECNICA E PROGETTAZIONE

5.1 SETTORE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
5.1.2 Servizio Programmazione e Progettazione OO.PP. e Pianificazione del Territorio

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO URBANISTICA
via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

U
Protocollo N.0041620/2023 del 09/05/2023
Citta' di Acireale

Oggetto: Art. 10.3 delle N.T.A. del P.R.G. relativo alla regolamentazione delle Z.T.O. "D3" – Aree Commerciali. Variante al P.R.G. approvato con D.G. n. 1270 del 04/11/2003 pubblicato in GURS n. 54 del 12/12/2003 e D.D.G. n. 20 del 18/01/2005

Con la presente, a seguito del Decreto Assessoriale n. 450 del 15/11/2017 a firma dell'Assessore Maurizio Croce dell'Assessorato Territorio e Ambiente, considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 236/2017 del 08/11/2017 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale nella seduta del 08/11/2017, la procedura di variante *"Art. 10.3 delle N.T.A. del P.R.G. relativa alla regolamentazione delle Z.T.O. "D3" – Aree Commerciali."* è stata esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto

SI CHIEDE

l'approvazione della Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 71/78, relativa alla revisione dell'Art. 10.3 delle N.T.A. relative alla Z.T.O. "D3" (zona commerciale).
Si rappresenta che gli atti per l'emissione del Decreto di approvazione della variante, risultano trasmessi a codesto Assessorato, giusta nota prot.llo n. 14952 del 03/03/2014.

Allega:

- *Decreto Assessoriale n. 450 del 15/11/2017;*
- *Nota prot.llo n. 14952 del 03/03/2014.*

Il Responsabile
SETTORE 5.1 - PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Dott. Ing. Sebastiano COSTANZO

Pec: protocollo.comune.acireale@pec.it
Via degli Ulivi 19-21 – 95024 Acireale(CT)
Centralino Tel 095 895 111

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 4 Affari Urbanistici
Sicilia Sud Orientale
PEC: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
tel. 091.7077988 - fax 091.7077877
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Palermo, prot. n. 10412 del 05/07/23 - Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Acireale – Revisione dell'art. 10.3 delle n.t.a. relative alle z.t.o. D3 (zone commerciali) del PRG.

Responsabile Settore 5.1

e, p.c. Sig. Sindaco

sig. Presidente del Consiglio comunale

Comune di Acireale
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it

La presente è in riferimento alla nota prot. n. 41620 del 9/05/2023 (prot. DRU n. 7249-10/05/2023) con la quale codesto Ufficio, nel trasmettere copia del D.A. n. 450/2017 di esclusione della variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, richiede l'approvazione degli atti concernenti la variante stessa trasmessi "*giusta nota prot.llo n. 14952 del 03/03/2014*".

Al riguardo si fa presente che da ricerche d'archivio è emerso che la documentazione di cui alla succitata comunale n. 14952/2014 risulta restituita da questo DRU con dirigenziale prot. n. 10894 del 19/05/2014 per carenza dei "*requisiti di completezza in materia di valutazione Ambientale Strategica*". Pertanto, considerato che il procedimento amministrativo avviato presso questo Dipartimento con detta istanza del 2014 risulta definitivamente e formalmente concluso, si comunica ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 7/2019 l'inammissibilità/improcedibilità della comunale prot. n. 41620 del 9/05/2023.

Ad ogni buon fine si fa presente inoltre che, come noto, "*nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5260). Consegue da ciò che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è ... adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda ... in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici*" (cfr. Cons. Stato n. 1908/2021, n. 5038/2020, n. 2768/2019, TAR Lombardia n. 1969/2021).

Conseguentemente, considerate le significative modifiche normativo-procedimentali intervenute dopo l'anno 2014 in materia di pianificazione e governo del territorio (es. ll.rr. nn. 3/2016, 16/2016, 19/2020, ecc.) si raccomanda, in caso di eventuale rinnovazione dell'istanza, l'opportuna preventiva verifica della pertinenza e attualità degli atti.

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Calogero Beringheli

Il Dirigente del Servizio
Arch. Rosa Anna Liggio

Il Funzionario Direttivo
Arch. Massimo Aleo

Città di Acireale

Area Tecnica e Progettazione

Al Responsabile del Settore **5.1**
Progettazione e Pianificazione Territoriale
ing. Sebastiano Costanzo

All'ing. Salvatore Spina
Ufficio **5.1.2**. Servizio Programmazione e Progettazione OO.PP.
e pianificazione del Territorio

e. p.c. Al sig. Sindaco
ing. Roberto Barbagallo

All'assessore all'Urbanistica
prof. Rosario Raneri

Al Segretario Generale
Dott. Giuseppe Scilla

Al Presidente della Terza Commissione Consiliare
Consigliere Vincenzo Di Mauro

LL.SS.

COMUNE DI ACIREALE
Citta' di Acireale
Protocollo N.0010967/2024 del 05/02/2024

Oggetto: Atto di Indirizzo n.1/2024. Revisione dell'Art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativa alla Zona Territoriale Omogenea "D3" Commerciale, del vigente P.R.G. della Città di Acireale.
Rif. Nota n. 5057 del 16/01/2024 – Disposizione di Servizio.

Con riferimento all'Atto di Indirizzo del sig. Sindaco e dell'Assessore all'Urbanistica in oggetto, si dispone alle SS.LL. di avviare ai sensi della Normativa vigente per il governo del Territorio - L.R. 19/2020e ss.mm.ii., la procedura di revisione dell'Art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativa alla Zona Territoriale Omogenea "D3" Commerciale del vigente P.R.G., cosi come richiesto dall'Amministrazione.

Il Dirigente
(ing. Andrea Giudice)

Pec: protocollo.comune.acireale@pec. it
Via degli Ulivi 19-21 – 95024 Acireale(CT)
Centralino Tel 095 895 111

CITTÀ DI ACIREALE

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Al Dirigente dell'Area 5 Tecnica e Progettazione
Dott. Ing. Andrea Giudice

Al Segretario Generale
Dott. Avv. Giuseppe Scilla

p.c. Al Presidente della Terza Commissione Consiliare
Consigliere Vincenzo Di Mauro

COMUNE DI ACIREALE
Citta' di Acireale
Protocollo N.0005057/2024 del 16/01/2024

Oggetto: Atto indirizzo n. 1/2024. Revisione dell'Art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativa alla Zona Territoriale Omogenea "D3" Commerciale, del vigente P.R.G. della Città di Acireale.

Con la presente, a seguito di interrogazione consiliare rappresentata dal Consigliere Vincenzo Di Mauro nella seduta di Consiglio Comunale del 5-01-2024 , in relazione alla procedura di Revisione dell'Art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativa alla Zona Territoriale Omogenea "D3" Commerciale, del vigente P.R.G. della Città di Acireale, procedura avviata nell'anno 2014, chiedendo chiarimenti circa lo stato dell'iter ancora ad oggi non completato, rappresentando l'importanza della revisione della Norma delle Z.T.O. "D3" per garantire il possibile sviluppo commerciale nel territorio Acese. Da informazioni presso l'Ufficio Pianificazione Territoriale, appartenente all'Area 5 Tecnica e Progettazione della Città di Acireale, apprendiamo che la procedura avviata nell'anno 2014 di revisione dell'Art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativa alla Zona Territoriale Omogenea "D3" Commerciale, del vigente P.R.G. della Città di Acireale, deve essere riproposta, considerate le significative modifiche normativo-procedimentali intervenute in materia di Pianificazione e di Governo del Territorio dopo l'anno 2014;

Pertanto, considerata l'importanza della revisione dell'Art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativa alla Zona Territoriale Omogenea "D3" Commerciale, del vigente P.R.G. per il territorio Acese , al fine di garantire coerenza con gli obiettivi politici e alle normative vigenti in materia di pianificazione, ***si dà atto di indirizzo per avviare ai sensi della Normativa vigente per il governo del Territorio L.R. 19/2020, la procedura di revisione dell'Art. 10.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativa alla Zona Territoriale Omogenea "D3" Commerciale, del vigente P.R.G. della Città di Acireale.***

L'Assessore all'Urbanistica
Prof. Rosario Rapisarda

Il Sindaco
Ing. Roberto Barbagallo